Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA VALLE D'AOSTA

-AOSTA-

RICORSO

Nell'interesse di **VALLE VIRTUOSA – APS** (C.F. 91059140078) con sede in Aosta (AO), Fraz. Arpuilles, n. 41, in persona del Presidente pro-tempore, Paolo Meneghini, del **Comitato Discarica Sicura di Pompiod,** con sede nel Comune di Aymavilles, Frazione Vercellod n° 6, in persona del suo Presidente *Pison Ernesto* e di **Legambiente Nazionale APS - Rete Associativa - ETS** (C.F. 80458470582 – P.IVA 02143941009), con sede in Roma, Via Salaria, n. 403, in persona del Presidente Regionale *pro-tempore* di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Alice De Marco, previamente autorizzata dal Presidente Nazionale in data 6.5.2025, giusta delega ai sensi dell'art. 8 co. 3 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28.7.2021, dall'avv. Emanuela Beacco del Foro di Monza (C.F. BCCMNL75D50E063Z), abilitata al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni superiori, con domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 e s.m.i. all'indirizzo pec dell'Avv. Emanuela Beacco, pubblicato negli appositi elenchi, emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it e per il solo caso di impossibilità assoluta di notifica al suddetto indirizzo, presso la Segreteria del Tar Valle d'Aosta, Via Cesare Battisti, 1.

Il predetto legale chiede che le notificazioni e le comunicazioni relative al presente ricorso vengano inviate al seguente numero fax 0362.857184 od al seguente indirizzo di pec: emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it

- Ricorrenti -

contro

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Regione Autonoma Valle d'Aosta (C.F. 80002270074), con sede in Aosta, Piazza Alberto Deffeyes, 1 in persona del Presidente di Giunta Regionale pro-tempore;

ULISSE 2007 S.R.L. DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Torino (TO) – 10128 – Via Massena, n. 44 (d'ora innanzi anche solo Ulisse);

E con la notifica anche alla

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE VALLE D'AOSTA (C.F. /P. IVA 00634260079), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Saint-Christophe (AO), Località La Maladière, n. 48

PER L'ANNULLAMENTO, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, con riserva di articolare motivi aggiunti:

a) del provvedimento dirigenziale n. 3182 in data 10.6.2025 con il quale *"in vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore"* ha concluso per la dichiarazione di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo dell'autorizzazione alla Gestione della Discarica per rifiuti inerti sito in Loc. Pompiod, nel Comune di Aymavilles, di cui al P.D. 4225 del 15 SETTEMBRE 2010 (E SUCCESSIVI DGR 909 DEL 8 LUGLIO 2016 E P.D. 3242 DEL 12 LUGLIO 2018) – provvedimento pubblicato in data 10 giugno 2025 (**docc. 1 e 1a**);

b) del parere di ARPA Valle d'Aosta del 10 dicembre 2024, nella parte in cui l'ente afferma che "*l'attività di gestione della discarica non presenta impatti negativi significativi tali da comportare l'attivazione della procedura di VIA.*"

Indice

Premessa in fatto pag.3
Inquadramento ambientale -paesaggistico – territoriale, pag. 4
Iter autorizzatorio e vicenda giudiziaria, pag. 5
Il giudizio di non assoggettabilità e "gli equivoci in fatto ed in diritto su cui il provvedimento si fonda" - pag. 9

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Atti impugnati e legittimazione, pagg. 10 e 11

Motivo n. 1: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3ter, 27bis, 29, 177 e 208 del D.vo 152/2006 in relazione anche all'allegato D) alla parte IV del d.vo 152/2006 ed all'allegato III, parte II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, 7 quater del D.Lvo 13/1/2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti". Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione dei "principi dell'azione ambientale" di prevenzione e precauzione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art 191 del TUEF. Violazione degli artt. 2, 3, 9, 41 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo dei falsi presupposti di fatto e diritto, sviamento, istruttoria carente e lacunosa, contraddittorietà manifesta, pag. 13

Motivo n. 2: Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE – c.d. "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 357 dell'8.9.1997 Violazione delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (pubblicate sulla GU 303 del 28.12.2019). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 TUEF e del principio di precauzione e prevenzione. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 8/2007 Violazione e/o falsa applicazione della DGR n 1718 del 30 dicembre 2021 - Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per erronei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, irragionevolezza della motivazione, contraddizione, pag.17

Motivo n. 3 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3ter; 301; 5, 6, 19, 117 e segg., in combinato disposto con gli allegati IVbis e V della parte II del D.Lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2011/92/UE (come integrata e modificata dalla Dir. 2014/52/UE). Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 e 17, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009 "Violazione dell'art.16-ter del D.Lgs. 36/2003. Violazione dei principi di precauzione, prevenzione, correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici. Violazione degli artt. 2, 3, 9, 41 della Costituzione. Violazione del principio dello sviluppo sostenibile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Mancata valutazione del "cumulo dei progetti". Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione dell'obbligo di motivazione "aggravata" imposto dalla Direttiva. Illogicità manifesta ed irragionevolezza. Assenza della valutazione di rischio richiesta per la deroga, pag.26

Motivo 4 Violazione e falsa applicazione del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione n. 1450/XVI del 27 aprile 2022. Eccesso di potere per erronei presupposti di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, pag.43.
Conclusioni 46

PREMESSA IN FATTO

1. Il provvedimento di esclusione da VIA, che i ricorrenti intendono impugnare, rappresenta "*l'ultimo atto*" di una complessa vicenda **procedimentale** che si è svolta, a partire dal 2005, sotto la regia di *Ines Mancuso,* ex Dirigente del settore Struttura attività estrattive, tutela delle acque e gestione rifiuti della Regione Valle d'Aosta e che è sfociata, nel 2019, in **un procedimento penale [2019/1567] che ha visto coinvolti, tra gli altri, la controinteressata Ulisse**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

2007. [Sentenza di patteggiamento e condanna a sanzione pecuniaria - **docc.7 e doc.8** sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso Ulisse].

2. Nel corso del procedimento penale, la Procura della Repubblica di Aosta ha effettuato sulla discarica di Pompiod una **serie di accertamenti** [doc.4 "*Relazione del 25 maggio 2020*" e sentenza del gennaio **2022- doc.7**], **cui è fondamentale fare cenno** al fine di comprendere "il grosso equivoco istruttorio" che ha portato all'[illegittimo] provvedimento di esclusione dalla VIA.
3. Tali accertamenti sono contenuti in documenti che, stante l'autorevolezza della loro provenienza, rappresentano, da un lato, un elemento di prova fondamentale ai sensi dell'art. 63 e segg. cpa, anche ai fini della valutazione dello (scorretto) esercizio della discrezionalità amministrativa che caratterizza le valutazioni ambientali.
4. Dall'altro, sono rilevanti per **smentire la "narrazione"** di Ulisse, che – come verrà meglio precisato nelle pagine successive – ha allegato alla domanda di verifica di screening documenti che contengono rilevanti errori nella descrizione **di: fatti, localizzazione dell'impianto, soglie dimensionali e sue caratteristiche [es.** errori nei codici EER, motivo 1, errori nella descrizione del contesto di riferimento].
5. Errori che hanno indotto nell'Amministrazione regionale l'erroneo convincimento che l'impianto non sia in grado di produrre alcun "impatto significativo" sull'ambiente.

Inquadramento ambientale -paesaggistico – territoriale.

6. La discarica, che si estende su una superficie di 28.000 mq, si trova nel Comune di Aymavilles, in località Pompiod, in un contesto estremamente delicato e pregiato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, ed infatti:
   - dista circa **100** metri dal **Sito di Interesse Comunitario IT 1205034** "***Castello e miniere abbandonate di Aymavilles*"*,* **facente parte della**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Rete Natura 2000;

- dista circa 100 metri dall'abitato di Pompiod e circa 300 dall'abitato di Vercellod [**le abitazioni più vicine si trovano a circa 70 metri**];
- confina con aree coltivate comprese nelle ***"Zone di tipo Eg"*** - Sottozone di <u>particolare interesse agricolo</u> destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto);
- confina con aree boscate comprese nelle *"**Zone di tipo Ec**"* (Sottozone boscate costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o <u>riqualificazione del patrimonio forestale</u>);
- include al suo interno aree boscate [tavola di pag. 86/140 dello studio preliminare Ambientale];
- si trova a circa 300 metri, da un'area a valenza paesaggistica "LMp1": Collina vitata e area circostante e circa 350 metri, da un'area archeologica "LMa1": zona vigneti Les Crètes.

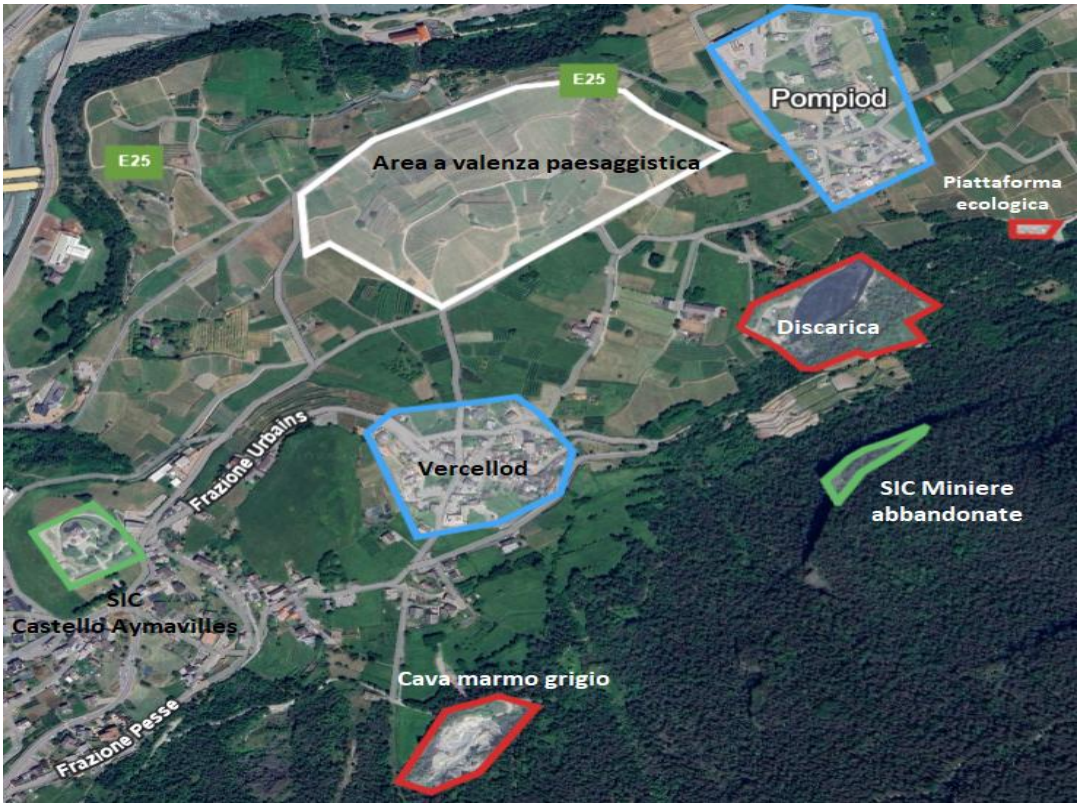

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

7. Vieppiù, l'area di sedime su cui insiste la discarica ricade nelle **aree a rischio frana.**

Iter autorizzatorio e vicenda giudiziaria

8. La discarica, oggi di proprietà della Ulisse 2007, è stata realizzata nel 1999 in virtù dell'autorizzazione rilasciata con DGR n. 4656 del 14.12.1998 al precedente gestore, Ditta Monte Bianco Spurghi SAS **[doc.2].**
9. Con tale delibera, la Regione autorizzava una quantità massima di rifiuti smaltibili annualmente non superiore a 35.000 mc e consentiva **unicamente il conferimento di otto tipologie di <u>rifiuti inerti</u>: "***cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso; vetro (esclusi i contenitori da avviare alla raccolta differenziata comunale); asfalto, catrame e prodotti catramosi; terra e rocce (se non avviate al riutilizzo); terra di dragaggio, materiali isolanti contenenti amianto, legati in matrice cementizia o resinoide; sfridi e fanghi provenienti dal taglio e dalla segagione dei materiali lapidei; fanghi da lucidatura e finissaggio di materiali lapidei."*
10. In **ottemperanza alle direttive comunitarie** *all'epoca vigenti*, l'autorizzazione è stata preceduta dal Giudizio di Compatibilità Ambientale.
11. Nel 2001 la discarica è stata oggetto di un'attività di controllo e di un primo sequestro [procedimento penale 2001/2011, conclusosi con condanna].
12. In seguito al sequestro, la discarica è stata oggetto di tre ordinanze del Presidente della Regione Valle d'Aosta.
13. Dopo la messa in sicurezza, la Giunta Regionale (con Deliberazione n. 1853 del 13 giugno 2005), ha approvato il piano di adeguamento e **<u>rilasciato una nuova autorizzazione</u>**, per consentire la gestione dei rifiuti abbancati in applicazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2003.
14. Nel marzo 2010 [allo spirare dell'autorizzazione 1853/2005] con Provvedimento Dirigenziale n**. 4225 del 15/9/2010** la Dirigente Ines Mancuso (la cui **attività è stata oggetto di accertamenti giudiziari doc.4)** rilasciava alla Monte Bianco

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Spurghi l'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti speciali inerti, avente durata 10 anni **(doc. 4A)**.

15. Con il nuovo provvedimento, la Regione – nonostante **il parere negativo di Arpa** (doc.**11** parere del 9 giugno 2010) – ha autorizzato lo smaltimento **di 128** diverse tipologie di rifiuti.
16. Poiché tali modifiche **sono state (all'epoca illegittimamente) giudicate non sostanziali,** la **Regione** non ha valutato [né nel 2010 né negli anni successivi] gli "impatti ambientali" "*diretti e indiretti*" che i nuovi 128 CER sono in grado di produrre sulla *"popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio"*.
17. **L'assenza di ogni valutazione ambientale è elemento documentale ed incontestato.**
18. Come stigmatizzato dalla Procura della Repubblica di Aosta nella relazione del 2020 [**doc.4 pagg. 8 e 31**] "*aspetto incomprensibile di questa vicenda è che Ines Mancuso rilasciava l'autorizzazione"* - non **solo in assenza dei presupposti tecnico progettuali** - ma anche "***senza predisporre la necessaria preliminare procedura amministrativa di Valutazione di Impatto Ambientale,*** *ossia la procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere gli effetti sull'ambiente, sulla salute e sul benessere umano …nonché le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente prima che questi si verifichino effettivamente,* ***il tutto senza che il ricorrente corredasse l'istanza di autorizzazione dei prescritti Piani di Gestione operativa, ..monitoraggio"*** [Sulla mancanza degli elaborati si veda anche pag.**42 doc.4**].
19. Nel 2016 [DGR n. 909 dell'8.7.2016 - **doc.5**], la Giunta – aderendo alla proposta di deliberazione predisposta dalla medesima Mancuso – approvava "*ex D. Lgs. 152/06 (Art 208) e D. Lgs. 36/2003"* **il Progetto Definitivo presentato** Monte Bianco per adeguamento tecnico della discarica per **rifiuti speciali inerti,** con possibilità di deroga **ai valori limite autorizzati di concentrazione per ben 19 tipologie di rifiuti** ex art. 10 del D. M. 27/09/2010.

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

20. Anche tale rilascio – a detta dalla Procura **[doc.4 pag.10]** - presenta ***"insuperabili caratteri di illegittimità, in ragione della persistente mancanza di un procedimento di VIA"*** **– la cui omissione** "*ha avuto come conseguenza la* ***mancata pubblicizzazione di tale procedimento nei confronti della pubblica opinione e della popolazione locale."***
21. Nel maggio 2017, le autorizzazioni sono state volturate alla Ulisse 2007 S.r.l. (odierna controinteressata).
22. Con Provvedimento dirigenziale del 12 giugno 2018, la Mancuso sostituisce [nuovamente] quattro codici CER soggetti a deroga con altrettanti.
23. **Il tutto, ancora una volta, senza alcuna Valutazione di Impatto ambientale.**
24. Le vicende successive possono essere così brevemente riassunte:
    - a quanto consta alle ricorrenti, **nel 2019** Ulisse ha avviato un iter di modifica dell'autorizzazione;
    - l'anno dopo, il 27 febbraio 2020 ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione n. 4225 del 15/9/2010 ai sensi degli art. 208 e 269 D.lgs. 152/2006 [il relativo iter risulta ancora in corso];
    - nel medesimo anno (2020) l'impianto è stato sottoposto a sequestro;
    - il procedimento **R.G.N.R. 1567/2019** "*di opposizione a decreto penale di condanna*" (**doc.7**) si è concluso nel febbraio 2022 con sentenza di patteggiamento (ex art. 444 cpp) e condanna della Ulisse al pagamento della sanzione pecuniaria di 10.750 euro.
    - con L.R. n**. 4 del 9 maggio 2022** la Regione Valle d'Aosta ha aggiornato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) per il quinquennio 2022/2026;
    - **nell'ottobre 2024** la Ulisse ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.vo 152/2006;
    - nel corso del procedimento sono pervenuti pareri ed osservazioni da parte degli stakeholder (10/12/2024);

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

- nel gennaio 2025 la Regione ha chiesto chiarimenti ed integrazioni pervenute, in seguito a richiesta di sospensione, nel marzo 2025 **[doc.17]**.

Il giudizio di non assoggettabilità e "gli equivoci in fatto ed in diritto su cui il provvedimento si fonda."

25. Con provvedimento dirigenziale dello scorso 10 giugno, la Regione Valle d'Aosta ha deciso di dichiarare la non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "*di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti sito in loc. Pompiod, nel Comune di Aymavilles di cui al P.D. 4225 del 15 settembre 2010 (e successivi DGR 909 del 8 luglio 2016 e P.D. 3242 del 12 luglio 2018) - proposto dalla Società Ulisse 2007 s.r.l. di Torino, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009*" [doc.1].
26. Il provvedimento, come verrà nei motivi di censura meglio argomentato, è illegittimo:
    - perché "costruito" sull'erroneo presupposto che si tratti di "*rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti per la quale non sono previste nuove opere o modifiche impiantistiche rispetto a quanto già autorizzato, né modifiche della capacità residua della discarica.*"

      Trattasi, invece, nel caso di specie, di nuova autorizzazione [Motivo 1];
    - perché frutto di un'istruttoria carente ed artefatta: come verrà meglio dedotto nei singoli motivi di censura, **i documenti prodotti dalla controinteressata sono intrisi di dichiarazioni inveritiere, di errori ed omissioni.**

      Ed infatti:

      a) l'istruttoria si è basata sul presupposto, dichiarato dall'operatore ed acriticamente accettato dalla Regione, che si tratti ***"esclusivamente del solo procedimento di rinnovo, senza variazioni all'impianto"*** con

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

conferma dei soli codici già "autorizzati." Dichiarazione che si rivela inveritiera dal momento che nell'elenco dei codici EER figurano due **codici di rifiuti pericolosi 01 03 10*** "*fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina* ***contenenti sostanze pericolose*** *diversi da quelli di cui alla voce 10 03 07"* e **19 03 08*** "*mercurio parzialmente stabilizzato".* Questi due codici, non solo non rientrano tra gli autorizzati [trattandosi **di rifiuti pericolosi e non di inerti**] ma **pongono la discarica – autorizzata per soli inerti - fuori dal perimetro** della relativa autorizzazione [cfr. motivo 1];

b) come verrà meglio articolato nel motivo 2, nonostante la presenza del sito "*Castello e miniere abbandonate di Aymavilles"* **appartenente alla Rete Natura 2000** non è stata svolta la Valutazione di Incidenza, imposta dalla Direttiva Habitat;

c) la Regione conclude per la non assoggettabilità ritenendo che "*non emergono impatti tali da richiedere l'avvio di una procedura di VIA*", ma al contempo, impone **prescrizioni e indicazioni tese a mitigare ulteriormente l'impatto della discarica**; prescrive ulteriori approfondimenti e valutazioni sugli aspetti ambientali e territoriali con particolare riferimento agli impatti derivanti dal traffico veicolare indotto dall'attività; prevede ulteriori approfondimenti sui codici EER**.**

E' evidente che un numero tanto rilevante di prescrizioni, di richieste di valutazioni e di approfondimenti, è sintomatico del fatto che –come emergerà dalla disamina dei singoli motivi di doglianza – è difettata qualsivoglia valutazione.

*** * ***

27. Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. SULL'ATTO IMPUGNATO

Con il presente ricorso le associazioni istanti si limiteranno ad articolare le censure contro il provvedimento di esclusione da VIA [il solo provvedimento che può

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

reputarsi allo stato lesivo] con espressa riserva, di contestare le autorizzazioni [con gli atti ad esse connesse] nel caso in cui l'iter avviato nel febbraio 2020 dovesswe giungere a termine.

Sede nella quale le scriventi si riservano fin d'ora di contestare la qualifica stessa dell'iter come rinnovo, in difetto dei presupposti di cui all'art. 208 D.vo 152/2006, impugnando e contestando tutti i relativi atti, inclusi quelli endoprocedimentali (sospensioni, proroghe, richieste di deroga etc).

B. SULLA LEGITTIMAZIONE E L'INTERESSE AD AGIRE

In via del tutto preliminare, ed anche al fine di anticipare (sterili) eccezioni avversarie, è opportuno premettere la sussistenza, in capo alle Associazioni ricorrente, della piena legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento impugnato.

Legambiente è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente *ex artt.* ***13 e 18 Legge n. 349/1986***; è notorio l'impegno profuso, dalla suddetta associazione - senza fini di lucro ed a partecipazione democratica – nell'attività di tutela e di valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute (**docc.25-29**.).

Valle Virtuosa è un'associazione, senza scopo di lucro, iscritta dal 25 giugno 2012 nel registro delle associazioni della Val d'Aosta, che - radicata nei territori di Sarre ed Aosta - persegue statutariamente (**art.2 dello statuto allegato quale doc.30)** la difesa dell'ambiente, mediante la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio, ricorrendo anche alle azioni in sede civile, penale ed amministrativa.

La "non occasionalità" dell'attività di partecipazione ai procedimenti ambientali in materia ambientale [VIA e VAS] è dimostrata dalla documentazione prodotta **(doc. 33).**

Del pari il "**COMITATO DISCARICA SICURA POMPIOD"** – che persegue statutariamente *"per la tutela dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini."* **– [**art. 3 dello Statuto **doc.31]** opera da anni nel territorio di Aymavilles, promuovendo petizioni e presentando istanze ed osservazioni, come attestato dalla

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

documentazione prodotta **(doc.34).**

Con il presente ricorso, le associazioni contestano la violazione della Direttive VIA, della Direttiva Habitat, della direttiva sulle discariche, delle norme di diritto interno che disciplinano i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni: norme che concorrono ad assicurare la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, ispirandosi ai principi cristallizzati nei Trattati dell'UE dello sviluppo sostenibile, della precauzione, dell'azione preventiva, dell'accollo dei costi ambientali al proponente; della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici.

Come recentemente precisato dai giudici amministrativi (così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10.07.2024, n. 1446, che conferma T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 13.11.2018, n. 584), "***In aggiunta alle associazioni ambientaliste*** *munite di* ***riconoscimento ministeriale ex art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349*** *, è possibile riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché* ***perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale*** *ed* ***abbiano un adeguato grado di rappresentatività*** *e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso; da ciò deriva che la legittimazione processuale delle predette associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell'ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla sua c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio (conforme: TAR Emilia Romagna, Parma, 11 gennaio 2018, n. 7)*" (in tal senso anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 20.02.2020).

La legittimazione attiva delle associazioni non governative (<<*legalmente stabilite nella giurisdizione interessata*>> e <<*che abbiano dimostrato di perseguire uno scopo specifico in accordo con i propri obiettivi statutari*>>), in quanto associazioni **che agiscono**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

anche per la tutela delle *generazioni future* (le quali non hanno nessuna possibilità di partecipare ai processi decisionali attuali, dalle cui scelte finali dipenderanno tuttavia le loro sorti), è stata ribadita con sentenza del 9.4.2024 anche dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (causa promossa dall'associazione *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz* e altri c. Svizzera).

Non può, dunque, mettersi in discussione la legittimazione delle tre ricorrenti.

*** * ***

1. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. *3ter, 27bis*, 29, 177 e 208 del D.Lgs. 152/2006 in relazione anche all'allegato D) alla parte IV del d.vo 152/2006 ed all'allegato III, parte II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, 7 quater del D.Lgs. 13/1/2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*". Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione dei "*principi dell'azione ambientale*" di prevenzione e precauzione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art 191 del TUEF. Violazione degli artt. 2, 3, 9, 41 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo dei falsi presupposti di fatto e diritto, sviamento, istruttoria carente e lacunosa, contraddittorietà manifesta.**

1.1 La verifica di screening risulta, a quanto consta agli scriventi, essere stata chiesta nell'ambito del procedimento di "*rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti sito in loc. Pompiod*" ai sensi degli artt. 208 e 269 D.Lgs. 152/2006.

1.2 L'intera istruttoria regionale si **basa sulla piana [e non verificata] adesione al presupposto**, dichiarato dal proponente, che "*non possano essere oggettivamente e concretamente individuati impatti ambientali considerabili significativi*" dal momento che *i)* il progetto "***riproposto*** [è] ***tale quale***" a quello a suo tempo autorizzato e *ii)* la richiesta di rinnovo prevede una significativa riduzione dei codici EER

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

autorizzati [cfr. dichiarazioni della Ulisse 2007 a pag. **4/44** del **doc.10** "*Progetto definitivo*" – pag.10 del Studio preliminare **doc.9**].

1.3 **Un presupposto [quello del progetto conforme all'autorizzazione e della riduzione dei EER e quindi dell'assenza di impatto]** che viene smentito dall'attenta disamina dei documenti allegati dal proponente.

1.4 La relazione tecnica del progetto definitivo [allegata quale doc.**10**] e lo **studio preliminare ambientale** [doc.9] **riportano due tabelle:**

- la prima tabella contiene l'elenco di tutti i codici autorizzati, inclusi i "*codici eliminati e i codici in deroga*" [*cfr.* **pag. 18/138 dello studio preliminare** e **pag.12/44** del **doc. 10]**;
- la seconda tabella - così afferma Ulisse – è costruita "***epurata dei codici*** *eliminati da cui è possibile verificare, anche* ***solo mediante le descrizioni, che ai 68 codici rimanenti corrisponde un numero decisamente inferiore di effettive tipologie di rifiuti".***

1.5 Ora, da un'attenta disamina delle due tabelle emerge che *"spuntano"* nell'elenco, tra i codici EER, il codice **19 03 08 - mercurio parzialmente stabilizzato** [riga 11 dalla fine della tabella] **ed il codice 01 03 10 - fanghi rossi contenenti sostanze pericolose** [riga 5 dall'alto].

1.6 **Tali codici sono contraddisti nel catalogo Europeo dei rifiuti come codici con asterisco.**

1.7 Come noto i codici EER (il cui elenco è contenuto nell'allegato **D) alla parte IV** del D.Lgs. 152/06 **– doc.12)** sono formati da sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. *03 01 01 scarti di corteccia e sughero*), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. I codici si dividono in ***non*** **pericolosi e pericolosi. I pericolosi** vengono identificati con **un asterisco *"*"*** dopo le cifre.

1.8 **Contrariamente a quanto affermato in atti – la controinteressata non solo ha ampliato l'elenco dei codici EER, ma vi ha inserito due codici pericolosi,** dimenticando, peraltro, di correttamente identificarli **con l'apposito**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

asterisco, segno normativo che identifica le voci pericolose [19 03 08* "*mercurio parzialmente stabilizzato"* e 01 03 10* "*fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina* ***contenenti sostanze pericolose*** *diversi da quelli di cui alla voce 10 03 07"*].

Errore di cui non sembrano essere accorti i funzionari [Estensore e Coordinatore] **che hanno curato l'istruttoria.**

1.9 L' inclusione nelle tabelle della relazione di progetto e dello Studio preliminare di due sostanze **altamente tossiche** - come **mercurio e fanghi rossi** - rende evidente l'approssimazione con cui è stata svolta l'istruttoria ed espressa la decisione finale.

1.10 I due codici [**contrariamente** a quanto dichiarato da Ulisse] non **risultano oggetto di alcuna autorizzazione precedente.**

La DGR 909 dell'8.7.2016 (doc.5 pag. 4 lett.c) dopo aver precisato che "*nella discarica potranno essere smaltiti"* **solo rifiuti non pericolosi** ammette [pag.6] per il capitolo **19 03**, **solo le tipologie non pericolose**.

I due codici **non compaiono neppure nell'elenco EER** della tabella – "*Autorizzati impianti Ulisse 2007"* – riportata nell'elaborato [**pag.7, doc.15]** predisposto nel 2023 ["*Documentazione descrittiva della situazione dell'impianto di discarica a seguito degli interventi di messa in sicurezza assentiti in sede giudiziale"*] a firma dello studio associato Zimatec.

1.11 E' evidente, quindi, che il **codice EER 19 03 08* [ed il codice 01 03 10*] sono fuori dal perimetro dell'autorizzazione della discarica per inerti**.

Che siano fuori "perimetro" è confermato dalla relazione di progetto che [doc.10 pag. 8/44] ricorda che "*la fase di omologa prevede… 3. analisi di classificazione* ***rifiuti che dovrà risultare non pericoloso"*** in quanto "*la discarica, fin dalla sua origine, è autorizzata al conferimento di* ***soli rifiuti inerti"*** [doc.10 - pag. 11/44].

1.12 La presenza di codici legati a mercurio e fanghi rossi **01 03 10* determina anche un cambio di categoria della discarica di Pompiod e la riconduce** alla tipologia delle installazioni previste nell'allegato VIII e soggetta ad AIA. [*5.4.*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. Profilo, quest'ultimo, sul quale ci si riserva, già fin d'ora, di contestare l'autorizzazione ex art. 208 ove verrà rilasciata].

Il cambio di categoria, impone altresì, **l'obbligo di VIA di competenza regionale,** rientrando nella tipologia prevista dall'allegato III, parte II, del D.Lgs. 152/2006 "*lett. m) Impianti di smaltimento e recupero* ***di rifiuti pericolosi****, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere* ***D1,*** *D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

La categoria **D1 è, infatti, richiamata espressamente** nel doc.**10** pag. 7/44 ["*l'operazione* <u>*di deposito su suolo (operazione D1*</u> *dell'allegato B alla parte IV del…*].

Il deposito di mercurio su suolo, soggetto a VIA obbligatoria, pone anche all'Amministrazione il conseguente vincolo **di gestire il procedimento** mediante **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** (PAUR), ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006, nel cui perimetro sono destinati a confluire tutti i titoli necessari, **incluso l'art. 208** e l'**AIA** [ricorrendo i presupposti dell'**Allegato VIII, punto 5.4** – discariche >10 t/g o >25.000 t].

1.13 **Il grave errore sui codici, nel quale è incorso il settore Regionale di competenza, è sintomatico del carattere superficiale ed approssimato con cui è stata effettuata l'istruttoria che ha portato alla decisione di non procedere a VIA**, che quindi è illegittima sotto i profili censurati e va annullata.

1.14 La Regione [nello screening] ha, infatti, concluso e deciso che il <u>**deposito di mercurio su suolo**</u>, in un contesto di campi di <u>pregio coltivati a vigneti e frutteti, con formazioni boschive, posto a meno di 70 metri dalle abitazioni, in prossimità di un sito e prezioso per la tutela della biodiversità</u> **è inidoneo a generare qualsivoglia impatto.**

E' di intuitiva evidenza [anche secondo il senso comune] che si tratta di decisione **che mette in pericolo la salute e l'ambiente,** in violazione degli artt. *3ter* D.Lgs. 152/2006, 191 TUEF [principio di precazione e prevenzione] e 117

comma 4 del D.Lgs. 152/2006 [secondo cui "*I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora*"].

1.15 Mercurio e fanghi contengono concentrazioni significative di sostanze che ricadono nei criteri di pericolo del Regolamento (UE) 1357/2014 quali metalli pesanti.

Il mercurio (come meglio dettagliato nella relazione che si allega- **doc.23**) è **altamente tossico** per l'ambiente e per la salute dell'uomo, danneggia il sistema nervoso centrale, interferisce con il sistema immunitario ed endocrino e crea gravi effetti sullo sviluppo del feto. Allo stesso modo i fanghi rossi contengono, tra gli altri, **metalli pesanti** come arsenico, cromo, vanadio, piombo, mercurio e ossidi di ferro, silicio e titanio, come notorio estremamente tossici per l'uomo, per gli organismi animali e vegetali e per l'ambiente [Per un approfondimento sulla tossicità delle sostanze si rinvia anche alla relazione del dott. Sauro **all.24**].

1.16 L'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere emerge anche dalla contraddittorietà che accompagna la motivazione del provvedimento impugnato: Regione Valle d'Aosta conclude che non è necessario assoggettare il progetto di gestione della discarica proposto dalla controinteressata in quanto "***non emergono impatti tali da richiedere l'avvio di una procedura di VIA***" ma, al contempo, impone alla società "*un'analisi finalizzata ad una valutazione dei singoli codici EER previsti.*"

Prescrizione che denota che il dubbio dell'esistenza di un "*rischio*" di impatti significativi sull'ambiente e sulla salute.

Il provvedimento di non assoggettabilità va, quindi, annullato.

2. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE – c.d. *"Habitat"* e della Direttiva 2009/147/CE "*Uccelli*". Violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 357 dell'8.9.1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

della flora e della fauna selvatiche.(S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)". **Violazione delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (pubblicate sulla GU 303 del 28.12.2019). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 TUEF e del principio di precauzione e prevenzione. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 8/2007** ***"****Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007".* **Violazione e/o falsa applicazione della DGR n 1718 del 30 dicembre 2021 -** *"Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012."* **Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per erronei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, irragionevolezza della motivazione, contraddizione.**

2.1 Il provvedimento è, in secondo luogo, illegittimo in quanto nella procedura di non assoggettabilità a VIA non è stata effettuata la Valutazione di Incidenza imposta - in presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 - dalla Direttiva Habitat.

Direttiva Habitat e la Rete Natura 2000.

2.2 Ai fini della comprensione del motivo occorre sinteticamente richiamare la normativa di riferimento.

2.3 La discarica Pompiod si trova sul perimetro di un Sito di Interesse Comunitario [SIC] denominato "**Castello e miniere abbandonate di Aymavilles**" ed identificata con il codice **IT1205034 [doc.13 e 13a].**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

2.4 Il SIC - istituito nel 1995 per tutelare le **colonie di chirotteri** insediate nelle miniere abbandonate e nel castello di Aymavilles - è riconosciuto come uno dei più importanti siti di conservazione per 4 specie presenti nell'allegato ***II*** della Direttiva Habitat: "*Rhinolophus ferrumequinum"* 1304*, Myotis blythii* **1324***, Barbastella barbastellus* 1308 *e Myotis myotis* 1307.

2.5 Queste specie rappresentano delle **priorità di conservazione** in quanto [come meglio descritto nella Perizia della dott.ssa Sophia Mercuri che si allega **quale doc.23, § 7 e segg.**] secondo la Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani, la *Barbastella barbastellus* è identificata come **in pericolo di estinzione**, mentre le altre 3 specie rientrano nella categoria "**vulnerabili.**"

2.6 Il Sic fa parte della Rete Natura 2000, la rete ecologica Europea: **il più importante ed ambizioso progetto di conservazione della biodiversità** dell'Unione Europea, finalizzata a "*garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il* ***ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente****, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale"* (art. 3 comma 1 Direttiva 92/43/CEE).

2.7 Per quanto qui rileva, va ricordato che:

(i) la Direttiva 92/43/CEE c.d. Habitat (art. 6 comma 3), al fine di consentire il ripristino degli habitat, **impone che qualsiasi intervento che interessa le aree della Rete Natura 2000**, venga sottoposto ad una **opportuna valutazione definita "*Valutazione di Incidenza*"** (acronimo Vinca);

(ii) la Direttiva Habitat è stata recepita nell'ordinamento italiano dal DPR 357/1997 che all'art.5 comma 3 impone ai "*proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi"* di presentare *"ai fini della valutazione di incidenza,* ***uno studio volto ad individuare*** *e valutare,* ***secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i***

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria*, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione,* ***tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi";***

(iii) la Vinca è disciplinata oggi anche dalle Linee Guida Nazionali, entrate in vigore nel dicembre 2019 per porre fine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dello Stato Italiano e, al tempo stesso, fornire lo **strumento per rendere omogenea l'attuazione** a livello nazionale l'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza;

(iv) la Regione Valle d'Aosta ha disciplinato la Vinca con Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 8 e con Dgr n. 1718 del 30 dicembre 2021, con la quale **ha recepito, facendole proprie, le Linee Guida Nazionali [doc.14].**

2.8 In applicazione delle suesposte Linee Guida, ogni progetto relativo alla discarica – incidendo su aree prossime a siti della Rete Natura 2000 - va previamente sottoposto anche a Valutazione di Incidenza, **valutazione che deve essere effettuata nell'ambito della verifica di screening.**

2.9 Secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea e delle Corti nazionali, la Vinca - che persegue lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti - deve **essere fatta non solo per gli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000**, **ma anche a quelli che, pur collocandosi all'esterno,** possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La tutela dei SIC, in virtù del principio di precauzione, introdotto dall'art.174 del Trattato dell'Unione Europea e codificato ora negli art. 191 TUEF e 3ter del d.lgs. 152/2006, si **estende, quindi, anche alle zone limitrofe e prescinde dalla localizzazione all'interno o all'esterno del sito** (ex plurimis T.a.r. Salerno 2254/2019: "*la normativa in materia di V.I. prevede*

*espressamente, quale elemento dirimente per decidere della sottoposizione di un progetto a tale tipologia di valutazione, l'incidenza, per l'appunto, del progetto su aree sottoposte alla particolare protezione ambientale….**Non è necessario** …che l'installazione industriale "rientr[i] in aree naturali protette" o la presenza "diretta" di Siti di importanza comunitaria, dovendosi soltanto valutare se vi possa essere **una qualche interazione fra questi e l'opera progettata** (art. 5, comma 3, D.P.R. n. 358 del 1997)".*

2.10 Le Direttive "*al fine di migliorare l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica,* [considerando 37 Direttiva 2014/52/UE] prevedono che qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente anche dalla direttiva **92/43/CEE** e/o della direttiva 2009/147/CE, siano previste procedure coordinate e/o comuni per soddisfare le prescrizioni di queste direttive.

2.11 Recependo tale indicazione, il legislatore italiano nell'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 [rubricato appunto "Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale"] ha previsto che "*La VAS e la VIA **comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997**; a tal fine, il rapporto ambientale, **lo studio preliminare ambientale** o lo studio di impatto ambientale **contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997** e la **valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza** oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. **Le modalità di informazione del pubblico** danno specifica evidenza della integrazione procedurale."*

2.12 L'obbligo di coordinare tra di loro le procedure di screening di VIA e di VINCA è ribadito dall'art**. 7, comma 4** della L.R. 8 del 21 maggio 2007 che chiarisce che per "*i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) …..che interessano i **pSIC, i SIC**, le ZPS, le ZSC e i SIR, **la valutazione di***

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura *che, in tal caso,* ***considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati****."*

2.13 Nello stesso senso dispone la DGR 1718 del 30 dicembre 2021 che ha recepito le Linee Guida Nazionali [pag. 34/115 **doc.14**]. Ed infatti la DGR:

- stabilisce sia "*per la VIA che per la VAS, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, all'art. 10, comma 3, ….* ***l'inclusione*** *nel rapporto ambientale (procedure di VAS),* ***<u>nello studio preliminare ambientale (procedure di verifica di assoggettabilità a VIA)</u>*** *e nello studio di impatto ambientale (procedure di VIA)* ***degli elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000****, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati";*
- precisando che l'*"****evidenza pubblica*** *dell'integrazione procedurale tra VAS o VIA e VIncA* ***assicura l'informazione al pubblico*** *sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla VIncA, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica";*
- e che "*poiché la* ***valutazione dell'autorità competente per la VIA*** *o per la VAS "si estende* ***alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza****"* ***<u>nell'ambito del provvedimento finale dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza</u>****, rispetto ai* ***diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza".***

2.14 Di tali necessarie valutazioni non v'è traccia alcuna in atti. (Come ricordato dalla Corte di Giustizia [c-411/19 § 33] " *L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura, applicabile alle zone speciali di conservazione,* ***volta a garantire****,* ***mediante un controllo preventivo,*** *che un piano o un* ***progetto***

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

non direttamente connesso o necessario alla gestione *del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso,* ***sia autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito*** *- sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, punto 34; del 26 ottobre 2006, Commissione/Portogallo, C-239/04, EU:C:2006:665, punto 19, nonché del 21 luglio 2016, Orleans e a., C-387/15 e C-388/15, EU:C:2016:583, punto 43)".*

2.15 La mancanza della VINCA **all'interno della verifica di esclusione** - nonostante l'adiacenza alla discarica del sito Natura 2000 - vizia la decisione finale di "assenza di impatti" sull'ambiente.

2.16 Il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, la violazione delle norme sopra richiamate [che rendono sindacabile la decisione] sono evidenti ove si consideri anche che:

a) la necessità "*di procedere alla valutazione di incidenza anche relativamente ad un progetto il cui sedime è adiacente a una ZPS; tale assunto è confermato dalla giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Calabria 12 novembre 2018, n. 1900)"* è **stata evidenziata anche dalla Procura** nella propria relazione del 2020 [**doc.4 pag.102]** che ne ha stigmatizzato la mancanza di Vinca con l'effetto di rendere illegittime "ab origine" le autorizzazioni 4225/2010 e 909/2016 [*sul punto di veda anche motivo 3 sotto riportato*] **per violazione dell'art. 6.n.3, prima frase**;

b) la necessità **della Valutazione di Incidenza** viene evidenziata **nel parere reso il 10 aprile 2025** dalla struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette (prot. n. 2882/VIAVAS **- doc.1 pag.16]**.

La struttura Biodiversità, prendendo atto del riavvio dell'iter dopo il deposito **delle integrazioni** da parte della società, [s.v. infra § 2.17] *"vista <u>però</u> la vicinanza con il sito Natura 2000"* chiedeva ***"che il rinnovo dell'autorizzazione venga sottoposto a procedura di***

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

screening di incidenza*, sia in caso venga avviata la procedura di VIA sia in caso contrario.*"

La dichiarazione di non assoggettabilità va, quindi, annullata perché **effettuata senza la Vinca richiesta per le aree contigue alla Rete Natura 2000.**

La mancata valutazione degli impatti sul sito contrasta con gli obiettivi di tutela imposti dalla direttiva habitat: la **perdita o l'impoverimento di habitat e biodiversità** possono alterare gli equilibri degli ecosistemi, con il rischio di innescare un processo di degrado con impatti anche sul piano socio - economico (riduzione di risorse alimentari, medicinali, genetiche, maggiore vulnerabilità ai disastri naturali, minore livello di salute, ridotta disponibilità e qualità delle risorse idriche)

La biodiversità rappresenta, infatti, una sorta di sistema di "emergenza" capace di assicurare la sopravvivenza degli organismi viventi rispetto ai cambiamenti locali e globali (per esempio ai cambiamenti climatici). Senza la biodiversità non saremmo in grado di sopravvivere. Il suo valore può essere paragonato ai mercati finanziari, dove *un "portafoglio diversificato"* di titoli delle specie, proprio come i titoli aziendali, può fungere da tampone contro eventi di disturbo (EEA, Segnali Ambientali, 2000). Da qui l'importanza della sua tutela oggi espressamente prevista anche in costituzione (art.9).

*** * ***

2.17 Il gravato atto è illegittimo, per violazione della normativa in tema di Valutazione di Incidenza, per difetto di istruttoria ed evidente contraddittorietà, sotto altro profilo.

2.18 Con nota del **10 gennaio 2025** la Regione, dopo aver evidenziato che "*l'area della discarica è in prossimità di un sito Natura 2000 – ZSC (SIC IT 1205034 FQ1 – tavola p3a1 del PRGC) e in prossimità dell'area archeologica AA4 zona vigneti Les Crêtes (tavola p1a1 del PRGC)*" [**doc.17, pag.18**] segnalava alla controinteressata l'assenza di "***elementi di mitigazione nella relazione presentata***."

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Nelle proprie integrazioni, Ulisse afferma quanto segue: *"La scarpata naturale esistente, il dislivello e* ***la presenza dell'area boscata tutelata*** *consentono di escludere che il SIC, e i suoi elementi di pregio (in particolare la nidificazione e riproduzione dei Chirotteri), vengano impattati dalle attività di accettazione e abbancamento dei rifiuti in discarica, infatti:*

- ***le emissioni acustiche saranno limitate al periodo diurno*** *e certamente contenute dalla presenza della scarpata* ***e del bosco****;*
- *analogamente* ***eventuali,*** *e* ***limitate dai sistemi di mitigazione*** *adottati,* ***emissioni diffuse saranno mitigate dalla presenza della superficie boscata e certamente, proprio grazie ai sistemi di mitigazione già previsti,*** *totalmente trascurabili per l'area protetta;*
- *non si* ***ravvisano altri potenziali elementi di interferenza con il SIC*** *individuato che* ***possano richiedere ulteriori misure di mitigazione rispetto agli accorgimenti già adottati e indicati nello Studio Preliminare Ambientale."***

2.19 In primo luogo, la precisazione di Ulisse conferma **che le emissioni acustiche e le polveri** [come evidenziato nella relazione della dott.ssa Mercuri **doc.23 §.7**] rappresentano **elementi di interferenza con il SIC.**

2.20 **La richiesta delle misure di mitigazione conferma,** da un lato**, la necessità di sottoporre il progetto alla opportuna valutazione di Vinca,** dall'altro [motivo sub 2] evidenzia la contraddittorietà del provvedimento, che afferma l'assenza di effetti ambientali ma **chiede le misure mitigazione per ridurre l'incidenza negativa.**

2.21 Le *"Misure di mitigazione"* sono, infatti, definite dalle Linee Guida [**doc.14 pag.30/115**] come "***Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa*** *di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione."*

Tali misure che - "*costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla* ***riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione****,*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso" - attengono alla fase **di Valutazione appropriata, ovvero alla procedura di Vinca [doc.14 pag.63/115** *"Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II"***].**

2.22 In sostanza la richiesta di misure di mitigazione [che servono a ridurre/annullare gli impatti] conferma **che il progetto è destinato ad impattare sul sito e che quindi avrebbe richiesto la VINCA**.

2.23 Va, da ultimo, rilevato che (come evidenziato dalle Linee Guida) le misure di mitigazione previste nelle procedure di VIA non sono configurabili come idonee nell'ottica delle procedura di VINCA.

3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3ter; 301; 5, 6, 19, 117 e segg., in combinato disposto con gli allegati IVbis e V della parte II del D.Lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2011/92/UE (come integrata e modificata dalla Dir. 2014/52/UE). Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 e 17, comma 1, lettera b), della L.R. 12/2009 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009"*. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art.16-ter del D.Lgs. 36/2003. Violazione dei principi di precauzione, prevenzione, correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici. Violazione degli artt. 2, 3, 9, 41 della Costituzione. Violazione del principio dello sviluppo sostenibile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Mancata valutazione del "cumulo dei progetti". Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione dell'obbligo di motivazione "aggravata" imposto dalla Direttiva. Illogicità manifesta ed**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

irragionevolezza. Assenza della valutazione di rischio richiesta per la deroga.

3.1 Se è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza, l'Amministrazione in sede di VIA (e di screening di VIA) esercita un'amplissima discrezionalità - amministrativa e istituzionale - sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto, è altrettanto vero che tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo ove **ricorrano – siano rilevabili e riscontrabili – emersioni inficianti *sub specie* della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia stata omessa, ovvero svolta in modo inadeguato** (ex plurimis: cfr. Cons. Stato: sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 6 luglio 2016 n. 3000, 22 marzo 2012 n. 1640 e 12 giugno 2009, n. 3770; sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; C.G.U.E., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Costituzionale, 7 novembre 2007, n. 367).

3.2 Tali elementi che - consentono il sindacato del Collegio – **sussistono nel caso in esame.**

Il provvedimento con cui la Regione Valle d'Aosta ha ritenuto di **non dover richiedere una VIA** è illegittimo perché *i)* frutto di una valutazione atomistica e artefatta del progetto di "riattivazione" della cava; *ii)* è stato assunto al termine di un'istruttoria basata sulla disamina di documentazione lacunosa e contradditoria; *iii)* è carente sotto il profilo motivazionale.

3.3 La doglianza richiede una breve ricostruzione della cornice giuridica che governa la procedura di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) ed, in particolare, la fase della verifica di assoggettabilità o "*screening*".

Inquadramento normativo: ***i criteri per effettuare la verifica*** *di screening o assoggettabilità a VIA –* ***l'obbligo di motivazione alla luce di detti criteri.***

3.4 La procedura di VIA (introdotta con la Direttiva 85/337/CE e poi sostituita dalla Dir. 2011/92/UE ed aggiornata dalla Dir. 2014/52/UE) costituisce un

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

procedimento di natura tecnico-amministrativa, finalizzato ad individuare, descrivere **e valutare preventivamente, ovvero ex ante,** le ricadute che determinati progetti possono introdurre nell'ambiente, al fine di **giudicarne la "compatibilità" con le esigenze di tutela dello stesso.**

3.5 Strumento chiave della politica ambientale europea, la VIA si ispira ai principi di **prevenzione e precauzione** (si v. considerando 2 della Dir. – cfr. testo coordinato **doc.36**).

3.6 Scopo della procedura di valutazione ambientale è individuare, descrivere e valutare **[prima di concedere** ogni **autorizzazione]** gli effetti rilevanti, **diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei**, **singoli o cumulativi, positivi e negativi** che progetti, pubblici o privati, hanno sulla **salute umana** e sulle componenti ambientali quali **la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale** e **sull'interazione** fra questi fattori e componenti. (Cfr. art. 5, comma 1, lett.c), del D.Lgs. n. 152/2006).

3.7 La verifica di assoggettabilità [c.d. screening di VIA- disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006] costituisce un procedimento di **valutazione preliminare** per determinare se un progetto – non soggetto a VIA obbligatoria – "***determina potenziali*** *impatti ambientali significativi e negativi e* ***deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA*****"** (art. 5 comma 1, lett. m) D.L.gs 152/2006).

3.8 Lo *screening* [anglicismo per indicare l'azione del "*vagliare, passare al setaccio"* tipica delle diagnosi precoci] svolge una funzione preliminare, per così dire, di "carotaggio," nel senso che "sonda" il progetto e ove ravvisi una sua significatività in termini di **incidenza negativa** sull'ambiente, l'autorità competente deve **imporne il passaggio alla fase della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,** con il conseguente obbligo di predisporre il rapporto di impatto ambientale, come imposto dagli artt. 5 e segg. della Direttiva 2011/92/UE.

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

3.9 **Solo nel caso in cui non l'Autorità competente non ravvisi alcuna significatività,** può consentire di pretermetterla.

3.10 Ai sensi della Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE:

- per permettere all'autorità competente (considerando 26**) "*di determinare se i progetti elencati nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE, le loro modifiche o i loro ampliamenti, debbano essere sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale (procedura di screening),* ***l'informazione*** *che il* ***committente è tenuto a fornire dovrebbe essere specifica****, ponendo* ***l'accento sugli aspetti chiave*** *che consentono all'autorità competente di adottare la propria determinazione*";
- per rendere **attendibile** la valutazione, l'autorità **deve fornire** una **motivazione della decisione** [CGUE sentenza C-87/02] che sia articolata in **funzione delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'opera, conformemente ai criteri e agli elementi indicati** dalla Direttiva 2011/92/UE come aggiornata dalla Dir. 2014/52/UE. [Al fine di agevolare la lettura del Collegio si allega il testo coordinato- **doc.36**].

3.11 L'obbligo di motivazione **è stato espressamente rafforzato** dalla Direttiva 2014/52/UE che all'art. 4 ha inserito un puntuale paragrafo nel quale dispone che l'autorità competente "*b) qualora si stabilisca che* ***non è necessaria*** *una valutazione dell'impatto ambientale,* ***specifica i motivi principali*** *alla base della mancata richiesta di tale valutazione* ***in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III,*** *e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente."*

3.12 I "*pertinenti*" **criteri di selezione** alla luce dei quali deve essere **motivato** il **provvedimento di esclusione,** sono indicati **dalla Direttiva nell'allegato III**. Tali criteri - recepiti nell'ordinamento interno e riprodotti **nell'allegato V** del D.Lgs. 152/2006 - consistono nell'indicazione delle:

«*1. Caratteristiche dei progetti.*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate *tenendo conto, in particolare:*
(…)
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati *;*
c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, ***acqua e biodiversità;***
(…).
2. ***Localizzazione dei progetti****.*
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche *che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:*
a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale (…).
c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale, i siti della rete Natura 2000;
c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale, archeologica.
3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.
I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio area geografica o la popolazione potenzialmente interessata);
g) ***del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;***
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace» (sulla *ratio* di tali criteri, volti a garantire per quanto possibile il più elevato livello di tutela ambientale, cfr. Cons. Stato, II, 7.9.2020, n. 5379).

3.13 L'art.19 del D.Lgs. 152/2006 coerentemente con la Direttiva 2011/92/UE, prevede che:

- comma **1.** *"il proponente trasmette all'autorità competente lo* ***studio preliminare ambientale*** *in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis";*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

- comma **5.** *"L'autorità competente,* ***sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda*** *del presente decreto,* ***tenuto conto delle osservazioni pervenute*** *e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in* ***base ad altre pertinenti normative europee****, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi."*

3.14 L'obbligo di motivare la decisione "**alla luce dei criteri indicati dall'allegato V"** è stato, nel caso di specie, completamente disatteso e violato da Regione Valle d'Aosta.

3.15 In primo luogo e, come si evince dalla sua semplice lettura, nel provvedimento impugnato **non si fa cenno alcuno a tali pertinenti criteri,** né nella parte motivazionale, né in quella dispositiva.

3.16 Inoltre, espressamente violando i criteri indicati al **punto 1 lett b) e c) punti 5, 6 e 8** l'Autorità competente:

a. **ha omesso di considerare il cumulo con gli altri progetti autorizzati e/o approvati;**
b. **ha omesso di considerare la presenza del sito Natura 2000;**
c. ha fondato la propria valutazione sui [falsi] presupposti di fatto indicati nello studio preliminare, senza vagliare le numerose lacune e contraddizioni degli stessi.

Primo elemento: Sul cumulo

3.17 La CGUE ha più volte chiarito [C-141/14] "*che occorre valutare le caratteristiche di un progetto, in particolare,* ***rispetto ai suoi effetti cumulativi con altri progetti****. Infatti la* ***mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo*** *di un progetto con altri progetti* ***può avere il risultato pratico di sottrarlo all'obbligo di valutazione mentre, considerato insieme ad altri progetti, esso può avere un notevole impatto ambientale*** *(sentenza Marktgemeinde Straßwalchen e a., C-531/13, EU:C:2015:79, punto 43 e giurisprudenza ivi citata)".*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

3.17.1 Cumulo che deve **considerare tutti i progetti, non potendo essere limitato ai soli Progetti simili o dello stesso tipo** (Causa C-531/13, Marktgemeinde Straßwalchen e altri contro Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, paragrafo 45).

3.17.2 Come si evince dalla foto estratta da Google Earth e riportata a pag. 5, in prossimità della discarica Pompiod, oltre alla piattaforma ecologica, si trovano: a meno di un km, **una cava di marmo grigio**; a circa 2 km, nel Comune di Villeneuve (loc. Champagnolle), **un centro di recupero** rifiuti non pericolosi [gestito dalla Soc. Cave Chavonne srl] ricadente nel campo di applicazione degli artt. 208 e 269 D.Lgs. 152/2006;

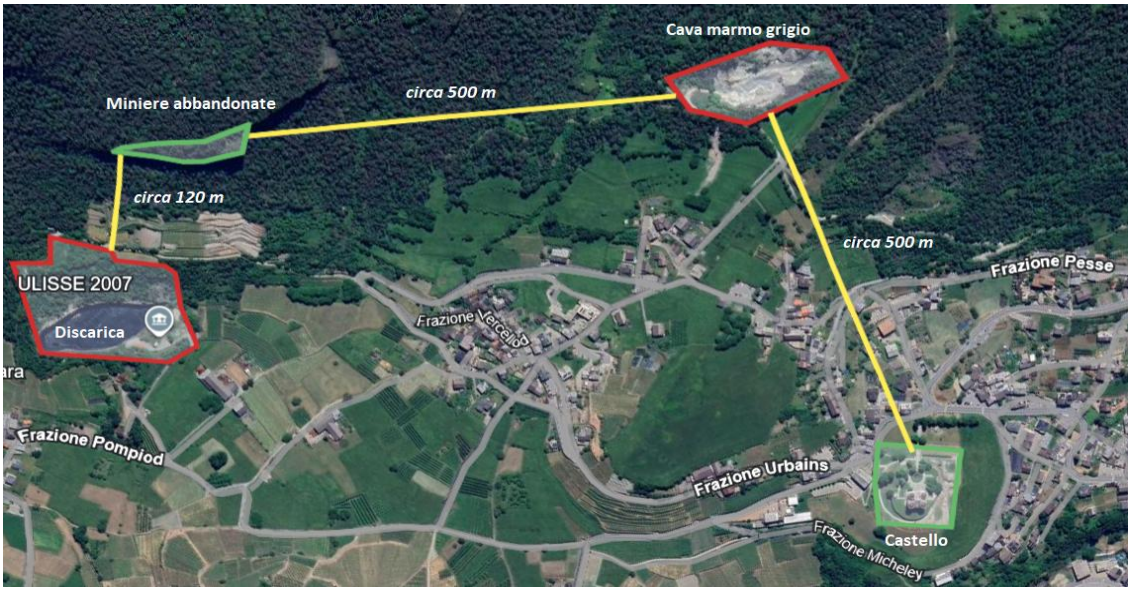

3.17.3 Dell'impatto "cumulativo" del progetto "discarica" con questi progetti non vi è traccia in atti.

3.17.4 L'omissione del cumulo con gli altri progetti esistenti ed approvati è pacifica ed emerge plasticamente dalla tabella contenuta nello **Studio preliminare ambientale [allegato quale doc.9** di pag. 134/139].

In tale tabella - di cui si riporta sotto un estratto - Ulisse esprime una valutazione **positiva,** di assenza di effetti in quanto, così dichiara, "*non si ravvisano elementi di cumulo*"

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

CRITERIO	VALUTAZIONE	SINTESI
1. Caratteristiche dei progetti. *Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:*		
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;	POSITIVA	**Non si ravvisano, per quanto a conoscenza, elementi di cumulo con altri progetti** esistenti e/ approvati. Fermo restando che la discarica in oggetto **è a tutti gli effetti un impianto esistente dal 1999** (prima autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio) **che necessita di essere completato.**

3.17.5 L'affermazione contenuta nella Tabella è **smentita** anche dalla tavola prodotta al paragrafo **5.7"** - pag. 109, dello Studio Preliminare Ambientale.

La tavola "***Interferenze con altre progettazioni in itinere o opere preesistenti"*** riporta, infatti, la discarica di cava di marmo.

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

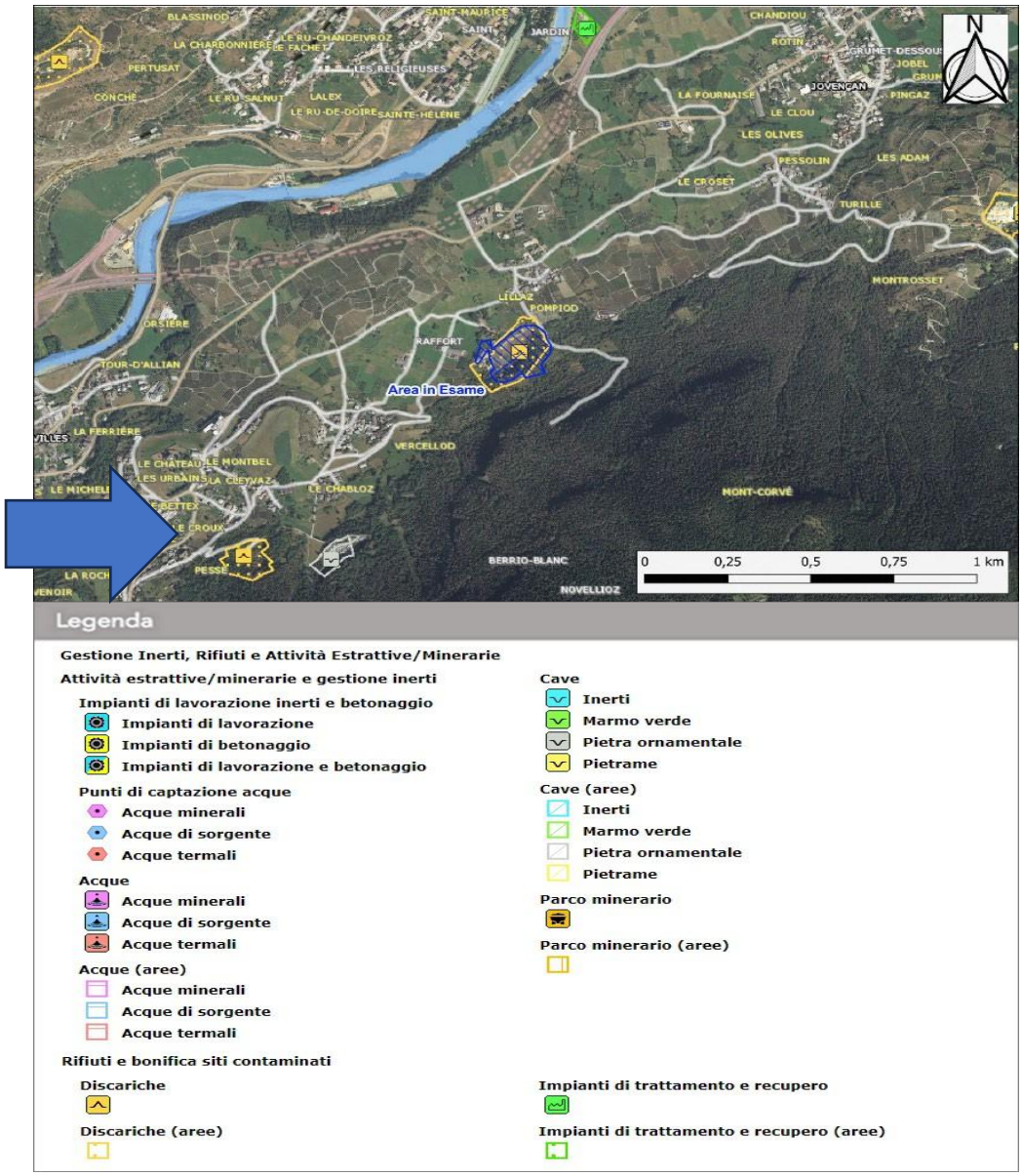

3.17.6 Come ricordato dalla Commissione Europea nella comunicazione C-486 del 3 dicembre 2021: ***"la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo*** *2, paragrafo 1, della direttiva VIA."*

3.17.7 L'obbligo per l'autorità competente di valutare **nello screening di VIA** il **cumulo dei progetti –** *pena l'illegittimità dell'atto* – è stato recentemente affermato

anche dal Consiglio di Stato sent. 976/2025 [conferma TAR Lombardia 2261/2023 che aveva chiarito che "*Applicando le suesposte norme alla fattispecie in esame, si ricava come la contestata verifica di assoggettabilità a VIA* ***non risulti rispettosa dei succitati criteri*** [ndr richiamati in allegato], *avendo l'Autorità competente omesso di considerare sia il cumulo con gli altri progetti autorizzati od approvati, sia la cd. opzione zero. Sennonché, ad un attento esame, tali integrazioni non risultano affatto rispondenti agli approfondimenti richiesti e, più in generale, ai criteri sopra richiamati"].*

3.17.8 Il difetto di istruttoria e di motivazione è ancora più evidente ove si consideri che il tema del "cumulo" era stato sollevato **dai Comuni di Aymavilles e Jovençan**: tema rispetto al quale la Regione, in violazione dell'art. 4 della Direttiva e dell'art.19 comma 5 del D.vo 152/2006, non ha argomentato, in motivazione, nulla.

** * **

Secondo criterio violato: ***localizzazione – c3, c5, c6 e c8*** *Mancata valutazione della presenza di zone boscate - Aree della Rete Natura 2000 – paesaggistiche – mancato rispetto degli standard stabiliti dalla legislazione dell'Unione.*

3.18 Il giudizio con cui Regione Valle D'Aosta ha deciso di non sottoporre la riattivazione della discarica a VIA, è viziato per difetto di motivazione, illogicità, contradditoria e difetto di istruttoria ed elusione "**dei pertinenti"** criteri anche sotto **il profilo** della **descrizione e valutazione dell'area in cui è localizzato il progetto.**

3.18.1 Come sopra ricordato, **l'allegato V** del D.Lgs. 152/2006 [riproducendo l'allegato III della Direttiva] prevede che la decisione di non procedere a VIA deve esser motivata considerando "***la sensibilità ambientale delle aree geografiche*** *che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto,* ***in particolare: c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone****: ..;* ***c3)*** *zone montuose* ***e forestali; c4)*** *riserve e i parchi naturali;* ***c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e***

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

2009/147/CE; c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto"; c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica.

3.18.2 Lo **Studio Preliminare ambientale [pag.136 di 138 doc.9]** predisposto dalla Ulisse, quanto alla presenza di aree protette dalla normativa nazionale e dai siti Natura 2000; di boschi e foreste, vincoli paesaggistici, violazione degli standard di qualità ambientale, riporta alle voci "*criterio*" "*valutazione*" "*sintesi*" quanto segue:

CRITERIO	**VALUTAZIONE**	**SINTESI**
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:		
c3) zone montuose **e forestali**	APPLICABILE	Il progetto in esame è limitrofo a delle aree censite come **boscate ma non interferisce** con le stesse come evidenziato nel presente Studio.
c5) **zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000**	NON APPLICABILE	Il progetto in esame non coinvolge tali zone.
c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione	NON APPLICABILE	**Il progetto in esame non coinvolge tali zone.**
c8) zone di importanza **paesaggistica,** storica, culturale o archeologica	NON APPLICABILE	Il progetto in esame non coinvolge tali zone.

3.18.3 Anche tali valutazioni <u>sono fondate su erronei presupposti e travisamento degli elementi di fatto e viziano quindi motivazione e provvedimento.</u>

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

E,' invero, **<u>pacifico e documentato</u>:**

a) che la discarica Pompiod - come Ulisse è costretto ad ammettere nelle integrazioni [**doc.17** pag. **18 di 47]** - si trova **a soli 100 metri dal perimetro di un sito appartenente alla Rete Natura 2000.**

La presenza del sito e la necessità di apposite misure di tutela è stata, peraltro, segnalata **sia dalla Procura nel 2020** sia, nel corso dell'istruttoria di screening, **dalla struttura biodiversità**, sostenibilità e aree naturali protette di Regione Valle d'Aosta [come evidenziato al § 2.16];

b) l'area su sui insiste la discarica include al proprio interno **un'area boscata, rientrante nelle aree soggette a tutela sia** ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) che dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 in combinato disposto con l' articolo 3 comma 3 del D.Lvo 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" [per la cui trasformazione è peraltro necessario acquisire le relative autorizzazioni] ed è prossima ad altre aree paesaggisticamente tutelate (a circa 300 metri si trova "LMp1";

c) **si tratta di zone -** come comprovato dalle relazioni della Procura - **in cui si è verificato il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale** stabiliti dall'Unione.

La *ratio* del *punto c* è chiara: poiché la localizzazione del progetto in tali **aree già critiche** aumenta la "sensibilità" del contesto, **la Direttiva impone che si debba** disporre la VIA**, <u>salvo motivata esclusione</u>.**

3.18.4 Tale ultimo profilo acquista, peraltro, nel caso in esame **valore dirimente e assorbente** in quanto la violazione degli standard di qualità ambientali imposti dalle Direttive VIA, Habitat e IPPC/AIA, **è attestata dagli esiti del processo penale che si è concluso con il "patteggiamento" della Ulisse, l'obbligo dei lavori di messa in pristino per eliminare il** danno cagionato dallo smaltimento di rifiuti contaminati (di cui il gestore era consapevole doc. 4 §9.6) **ed il pagamento delle sanzioni.**

3.18.5 Il CTU della Procura ha infatti attestato [**doc.4, pag.103]:**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

- la violazione della Direttiva 85/337/CEE [poi sostituita dalla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE] in quanto "*la Valutazione di Impatto Ambientale dell'attuale discarica risale al progetto iniziale come risulta dal DGR 4656 del 14 dicembre 1998"* e tale VIA *"**non risulta mai essere stata aggiornata in seguito alle modifiche** apportate all'autorizzazione in termini **di categorie dei rifiuti** e **deroghe ai limiti** di **concentrazione …** "* [si v. anche cap. 8 pag. 86, 8.5 pagg.89 e segg., pag. 96, dove evidenzia che "il *potenziamento"* realizzato tra il 1998 ed il 2016 avrebbe richiesto la VIA];
- le modifiche introdotte nel corso degli anni sono state considerate non sostanziali con violazione dell'art l-bis) del codice dell'ambiente (secondo cui "*è modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa")* con violazione della Direttiva AIA;
- la Violazione della Direttiva Habitat stante la necessità "*di procedere alla valutazione di incidenza anche relativamente ad un progetto il cui sedime è adiacente a una ZPS; tale assunto è confermato dalla giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Calabria 12 novembre 2018, n. 1900)"* **[doc.4 pag.102];**
- la violazione della Direttiva 2003/4/CE e la violazione della Convenzione di Arhus sulla partecipazione ai processi decisionali ed alle informazioni ambientali [doc.10];
- la violazione della Direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti recepita nell'ordinamento interno con il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 [si v. ad. esempio pag. 137/438 laddove la procura afferma che "*le deroghe venivano*

concesse nella massima misura e senza ***che da parte della Regione venisse richiesto alcun approfondimento in merito".***

3.18.6 L'autorità competente – vista l'assenza di ogni Valutazione di Impatto Ambientali sulle modifiche introdotte che **hanno aumentato di 15 volte i codici ammessi con deroghe elusive dei vincoli imposti dalla normativa sovranazionale -** avrebbe dovuto imporre alla Ulisse la Via anche ai sensi del **art. 29, co. 3, D.Lgs. 152/2006.**

3.18.7 La Corte di Giustizia ha chiarito che in caso di omissione di una VIA prescritta dal diritto dell'Unione, gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di detta omissione e che il diritto dell'Unione non osta a che una tale valutazione sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, **alla duplice condizione**, da un lato, che le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione **non offrano agli <u>interessati l'occasione di eludere</u> le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e, dall'altro, che la valutazione** effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all'impatto futuro di tale impianto sull'ambiente, ma **<u>prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione</u>** (così, da ultimo, Corte giust. UE, sez. VI, sentenza 28 febbraio 2018, n. C-117/17, Comune di Castelbellino).

3.18.8 Nella sentenza n. 120/2010, la Corte Costituzionale, con riferimento all'A.i.a., ha individuato una serie di ipotesi in cui è possibile che il giudizio di compatibilità ambientale si esprima sul progetto già realizzato e, dunque, sull'opera esistente.

3.18.9 Secondo la Corte Costituzionale, infatti, si "*può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in* ***dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto****, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il <u>conseguimento di un nuovo titolo è subordinato</u> all'esperimento della procedura di VIA. Al*

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

*riguardo l'art. 29 del Codice dell'ambiente dispone che «in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale***». Analogamente, si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione (in tal senso la sentenza n. 1 del 2010)***:….".

3.18.10 Regione Valle d'Aosta - **per garantire il c.d. "effetto utile" della Direttiva 2014/52/UE del 2014 -** avrebbe dovuto imporre il "recupero" della VIA **imponendo** alla Ulisse **di procedere** alla stesura dello Studio di impatto ambientale, con l'obbligo di prendere **in considerazione l'impatto ambientale dovuto per le modifiche introdotte dal 2010 in poi.**

*** * ***

3.19 Il provvedimento di screening è, poi, illegittimo sotto il profilo della violazione della normativa in tema di deroghe, di valutazione del rischi frane e dell'attendibilità delle relazioni prodotte dalla controinteressata [Come ribadito dal giudice amministrativo la "*verifica di assoggettabilità*" (da ultimo si v. CdS sent. 2596 del 29.3.2021) può essere sindacata *"mediante ….* ***una verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche eseguite,*** *soprattutto sotto il profilo della loro correttezza quanto a criteri tecnici e a* ***procedimenti utilizzati, in particolare per uno sviamento logico o un errore di fatto*** *o, ancora, una contraddittorietà immediatamente rilevabile"*].

3.20 *Sulle deroghe.*

Come indicato in premesse, il progetto della Ulisse 2007 prevede numerose deroghe che rischiano di pregiudicare la protezione di acque e suolo.

3.20.1 Il gestore chiede la deroga ai sensi dell'art. *16-ter* del D.Lgs. 36/2003, con cui è stata, come detto, recepita la Direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti [doc.9 **pagg.17 di 138 e segg.].**

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

3.20.2 L'art. 1*6ter* - "Deroghe" - subordina la possibilità di concedere deroghe ai "*valori limite .. per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto"* alle seguenti duplici condizioni (entrambe disattese):

a) ***sia effettuata una valutazione di rischio****, secondo le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;*

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, ***tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe****[...]*".

3.20.3 La Regione ha concesso la deroga senza **una aggiornata valutazione di rischio**.

La controinteressata ha allegato (**come attestato dal doc.6 "***elenco elaborati"***)** quale "*Relazione tecnica ed analisi di rischio*" ex art. 16ter D.lgs. 36/2003 uno studio redatto nel 2016 dalla Zimatec.

3.20.4 Uno studio, inattuale, che la Regione non avrebbe potuto utilizzare per un duplice ordine di motivazioni:

- lo studio [**doc.20**] è inadeguato perché, **come stigmatizzato** dalla Procura, **la concessione delle deroghe è stata illegittima, in quanto avvenuta** *"nella massima misura e senza* ***che da parte della Regione venisse richiesto alcun approfondimento in merito";***
- la valutazione del rischio - volta a dimostrare *"che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi"* e che deve contenere (secondo le indicazioni contenute nell'allegato 7) **l'esatta indicazione dei codici EER -** va chiaramente attualizzata al momento della richiesta della valutazione.

  Ad esempio, il progetto 2024 prevede due codici, classificati come rifiuti pericolosi nell'elenco europeo (01 03 10* e 19 03 08* - come evidenziato

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

nella relazione della dott.ssa Mercuri **doc.23, § 7 e segg.), non previsti nel 2016;** non sono definiti dei **piani di monitoraggio e controllo ambientale** completi rispetto a tutte le matrici, ma solo in relazione agli obblighi di legge rispetto ai quantitativi dei rifiuti e volumetria residua, qualità delle acque sotterranee e composizione del percolato; non è presente la valutazione del **cumulo degli effetti delle componenti dell'eluato,** che si basa su una valutazione monocomponente.

3.20.5 La Regione, come evidenziato nei precedenti paragrafi, non ha neppure considerato le **caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe**.

3.21 *Sui profili geologici – rischio frane.*

La decisione di non procedere a VIA, è poi illegittima sotto il profilo della mancata analisi del rischio geologico.

3.21.2 Il terreno su cui insiste la discarica Pompiod è posto lungo un versante [come evidenziato nel **doc.23 § 5**] a pendenza significativa.

3.21.3 Il rapporto ambientale [§ 4.9.3] individua il comparto come "*Terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa (Art. 35 comma 1) Il settore di versante interessato dalle opere in progetto* ***è interamente compreso in un'area a rischio di frana****, di media pericolosità, con vincolo F2.*"

3.21.4 Quindi **soggetto a rischi di cedimenti** [il rischio di "*eventuali cedimenti*" che "*oltre a creare potenziali criticità nell'ammasso dei rifiuti sovrastanti,* ***potrebbero provocare la rottura del*** *telo in PEAD che costituisce la barriera di confinamento artificiale per il percolato della discarica*" è **stigmatizzato anche dalla Procura doc.4 pag. 147].**

3.21.5 Nel parere del 16 dicembre 2024 il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ricordava di aver richiesto 14/09/2023 specifiche integrazioni sul punto.

3.21.6 Ora, come argomentato nella perizia di parte (doc.23) le caratteristiche del versante e dei rifiuti abbancati, espongono il cumulo anche a fenomeni di

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

ruscellamento superficiale e conseguentemente al rischio di erosione e trascinamento del materiale a valle [Con il rischio, quindi, di riversare su suolo e abitazioni " valle" percolato e "colate" di rifiuti].

3.21.7 Anche su tale preciso elemento di rischio il provvedimento non dice nulla eludendo il principio di precauzione che impone che laddove, **per fattori obiettivamente esternati, sia ipotizzabile la lesività dell'intervento,** l'amministrazione **ha il dovere di tutelare la collettività** - e quindi, in senso più ampio, l'ambiente - **imponendo l'approfondimento dei suoi esiti finali, in sede di VIA.**

4 ***Violazione e falsa applicazione del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione n. 1450/XVI del 27 aprile 2022. Eccesso di potere per erronei presupposti di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione.***

4.1 Lo screening di VIA è altresì, illegittimo, perché Regione Valle d'Aosta non ha, correttamente, considerato e valutato gli impatti ambientali alla luce dei criteri dettati dal nuovo piano di Gestione dei Rifiuti. La censura viene ora limitata alla procedura ambientale [essendo ancora l'iter ex art. 208], con riserva fin d'ora di riformularla contro il provvedimento autorizzatorio.

4.2 La Regione Valle d'Aosta con L.R. n. 4 del 9 maggio 2022 ha aggiornato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) per il quinquennio 2022/2026.

4.3 Nel Volume Quarto **(doc.21)** prevede una serie di "*Criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti*".

4.4 Il Volume definisce fattori **di tipo escludente**, **fattori di attenzione** e fattori **preferenziali** al fine di valutare se un'area è idonea o non idonea ad ospitare un'attività di gestione rifiuti.

La presenza anche di un **solo fattore escludente** nell'area oggetto di esame, **preclude a** priori la possibilità di collocare un impianto in quel contesto.

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

La presenza in un sito di uno o più fattori preferenziali porta a considerare, in assenza dei fattori escludenti, quella specifica area come **alternativa** preferibile all'installazione di un'attività di gestione rifiuti.

4.5 La controinteressata, richiamato quanto sopra, dichiara (**doc.18 pag.13** documento "CRITERI LOCALIZZATIVI"**) che la prosecuzione dell'attività già autorizzata, ovvero il suo rinnovo risulti perfettamente compatibile con i criteri localizzativi** del piano Rifiuti.

4.6 Al fine di dimostrare tale compatibilità, la società elabora - alle pagg. 4 e segg- una tabella, che si riporta in estratto.

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Fattore di attenzione	Norma di riferimento	Analisi del fattore	Descrizione estratto cartografico
-	art. 41, l.r. 11/1998 R.D. 523/1904	Non si tratta di una nuova autorizzazione, bensì del rinnovo di un impianto esistente	-
Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)	Direttiva 92/43/CE Direttiva 2009/147/CE D.P.R. n. 357/1997	L'area non risulta in prossimità di Siti Natura 2000	Aree naturali protette
Zone di interesse archeologico	art. 142, comma 1, lett. m), D.lgs. 42	L'area non ricade in zone di interesse archeologico	Vincoli paesaggistici - Art. 142, Aree di interesse archeologico
Siti di interesse naturalistico	art. 38, N.A. PTP PRG territorialmente competente	L'area non ricade in siti di interesse naturalistico	PTP - Siti, Beni e Aree di Specifico Interesse
Aree con presenza di beni immobili e bellezze naturali e nelle loro prossimità	art. 136, D.lgs. 42/2004	L'area non ricade nelle aree vincolate indicate	Vincoli paesaggistici - Art. 136
Prossimità beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	artt. 37, 38, 40, delle N.A. PTP	L'area non risulta in prossimità di beni o aree indicate	PTP - Siti, Beni e Aree di Specifico Interesse, Vincoli paesaggistici - Art. 136, PTP - Aree di Specifico Interesse Paesaggistico
Aree boscate e bosco di tutela	art. 33, l.r. 11/1998 art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004	L'area non rientra in aree boscate	Aree boscate
-	PSFF – PAI	Non si tratta di una nuova autorizzazione, bensì del rinnovo di un impianto esistente	-

4.7 Ora, come si evince dalla semplice lettura di quest'ultima, ancora una volta Ulisse ha offerto [secondo la modalità già contestata] una descrizione del contesto territoriale inveritiera e fuorviante, **viziando anche sotto tale profilo il provvedimento finale.**

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento anche sotto tale profilo-

Avv. Emanuela Beacco
Viale Como 18
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362/857184

Tutto quanto sopra premesso e considerato le ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed assistiti, formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questo Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accogliere il ricorso ed annullare i gravati atti.

Con vittoria di spese, compensi di giudizio ex D.M.55/2014, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Ai fini di legge si dichiara che il presente ricorso è assoggettato al versamento del contributo unificato nella misura di Euro 650,00.

Documenti: come da foliario.

Giussano/Aosta

In fede

Avv. Emanuela Beacco

BEACCO EMANUELA
2025.09.09 15:10:29
Avv. Emanuela Beacco
CN=BEACCO EMANUELA
C=IT
2.5.4.4=BEACCO
2.5.4.5=TINIT-BCCMNL75D50E063Z
RSA/2048 bits